

**LEGGE 24 luglio 1992 n.62 (pubblicata il 5 agosto 1992)**

**Istituzione del Servizio per il controllo della popolazione canina**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

**Art.1**

**(Istituzione e finalità)**

Al fine di rendere operante quanto previsto dalla legge sul randagismo e la tutela della popolazione canina - Legge n.54 del 23 Aprile 1991 - viene istituito il Servizio per il controllo della popolazione canina sotto la vigilanza del Servizio Veterinario - Igiene Ambientale - Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale per assolvere ai compiti di cui all'art. 11 della succitata legge.

**Art.2**

**(Organico)**

Per assolvere alle finalità della presente legge sarà assunto personale ausiliario sulla base del contratto privatistico previsto dagli accordi Governo Sindacati ratificati dal Consiglio Grande e Generale il 10 Dicembre 1991.

**Art.3**

**(Funzioni)**

Gli addetti al controllo della popolazione canina di cui al precedente art.2, esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla Legge n.54 del 23 Aprile 1991.

A tal fine sono tenuti a notificare le contravvenzioni al Servizio di Igiene Ambientale, che provvederà all'applicazione della relativa sanzione.

**Art.4**

(Finanziamento)

Il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge è a carico del Bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nell'ambito del Servizio di Igiene Ambientale.

**Art.5**

(Sanzioni)

L'art.31 della Legge n.54 del 23 aprile 1991 è così modificato:

"Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.54 del 22 aprile 1991, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da Lit.70.000 a Lit.200.000 per violazioni di cui agli artt.5, 8, 9, 23 limitatamente al punto d);
- b) da Lit.200.000 a Lit.500.000 per violazione di cui al punto a) dell'art.7 con obbligo di rendere successivamente idonea la struttura;
- c) da Lit.100.000 a Lit.300.000 per violazione di cui al punto b) dell'art.7;
- d) da Lit.500.000 a Lit.1.000.000 per violazione di cui all'art.10;
- e) da Lit.50.000 a Lit.200.000 per violazione di cui agli artt.14 e 15;
- f) da Lit.30.000 a Lit.80.000 per violazione di cui all'art.26."

**Art.6**

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI  
Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
Antonio Lazzaro Volpinari